Sentenza n. 53 /2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 62940 del registro di Segreteria, proposto da

- (-), nato a - il - e residente a - in -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pier Luigi Giannelli e dall'Avv. Giovanna Bogani, presso il cui studio, sito in Firenze in Via Giambologna n. 37, è elettivamente domiciliato, PEC: pier.giannelli@firenze.pecavvocati.it; giovanna.bogani@firenze.pecavvocati.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 3 giugno 2024 l'avv. Bogani per il ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 7 febbraio 2023, il ricorrente ha riferito che, mentre prestava servizio presso l'Arma dei Carabinieri, la Commissione Medica Ospedaliera presso il Ministero della Difesa, in data 18 febbraio 1995, aveva riconosciuto che lo stesso era affetto, tra le altre patologie, da "*ulcera duodenale in soggetto con gastroduodenite erosiva"* ed aveva ritenuto tale patologia dipendente da causa di servizio con ascrivibilità alla Tabella A, categoria 6 per *"epigastralgia recidivante*" (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente).

Tuttavia, la domanda di pensione privilegiata ordinaria, formulata in data 5 luglio 2016, dopo il collocamento in congedo avvenuto in data 4 luglio 2016, era stata successivamente rigettata dall'INPS con provvedimento del 6 dicembre 2021 (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), in quanto la Commissione Medica di Verifica di Firenze aveva ritenuto che la patologia da cui era affetto, pur potendo essere riconosciuta dipendente da causa di servizio, non era risultata ascrivibile alla Tabella A.

Il ricorrente, pertanto, allegando relazione medico legale datata 21 dicembre 2022, nonché ulteriori referti medici (cfr. doc. da 7 a 12), ha chiesto di:

"*A) Dichiarare l'ascrivibilità alla categoria 6ª della Tabella A, DPR*

23/12/1978 n. 915, od in ipotesi alla 7ª categoria della medesima Tabella, delle patologie di cui è affetto il ricorrente, così come meglio descritte in narrativa.

B) Conseguentemente condannare l'INPS a corrispondere, a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, la Pensione Privilegiata Ordinaria nella misura di legge.

C) Con interessi e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati".

Il ricorrente ha, in via istruttoria, richiesto che venga disposta una CTU al fine di accertare la natura delle patologie di cui è affetto, derivanti da causa di servizio, e la loro ascrivibilità alla tabella A.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda, in quanto la commissione medica di verifica di Firenze, con verbale n. 16926 del 2 dicembre 2021, aveva ritenuto che l'infermità "*ulcera duodenale in soggetto con gastrite erosiva*", pur essendo stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie del 31 gennaio 1997, non è ascrivibile ad alcuna tabella.

A seguito dell'udienza del 26 ottobre 2023, al fine di acquisire una valutazione medico legale della patologia da cui è affetto il ricorrente, con ordinanza n. 56 del 27 ottobre 2023 è stato chiesto parere medico legale al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti al fine di far accertare "*se le patologie lamentate dal ricorrente siano riconducibili o meno a causa di servizio e, in caso positivo, a quale categoria tabellare siano ascrivibili"*.

Il Collegio medico legale ha depositato il proprio parere definitivo in

data 28 maggio 2024.

All'odierna udienza, l'avv. Bogani, alla luce delle conclusioni del parere del Collegio medico legale, ha ridotto la domanda proposta con riferimento alla categoria di iscrizione della patologia del ricorrente, da ricondursi all'ottava categoria. L'avv. Micheli, preso atto della predetta riduzione e richiamando il proprio scritto, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito indicati.

Come è noto il diritto alla pensione di privilegio, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sorge nel caso in cui il dipendente abbia subìto menomazioni dell'integrità personale, che lo abbiano reso inabile al servizio e che siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, cioè derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. La norma precisa che "*le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante*". Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "*devono dunque sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio ed il requisito inabilitante*" (*ex multis* Sez. giur. Regione

Sardegna n. 119/2023*)*.

Nel caso in esame la sussistenza del requisito della dipendenza causale non è posto in dubbio, dato che l'INPS stesso, nel provvedimento negativo del 6 dicembre 2021 (cfr. doc. 4 ricorrente), richiamando il verbale del 2 dicembre 2021 della Commissione medica di verifica, ha rigettato la domanda non perché la patologia non sia risultata dipendente da causa di servizio, ma per la sua non ascrivibilità alla Tabella A. Peraltro risulta dalla documentazione in atti che, in data 18 febbraio 1995, la Commissione Medica Ospedaliera (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente) aveva espresso un giudizio positivo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia "ulcera in soggetto con gastroduodenite erosiva" e, successivamente, in data 31 gennaio 1997, il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie aveva riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio per la predetta infermità (cfr. relazione CML pag. 2).

Quanto, invece, alla sussistenza del secondo requisito, il Collegio medico legale, esaminata la documentazione medica prodotta e visitato il ricorrente, ha ritenuto che "*l'infermità/menomazione [Gastrite atrofica cronica EGDS accertata in terapia permanente con gastroprotettori in pregressa ulcera gastrica e gastroduodenite] deve essere ascritta alla Tabella A 8^(ottava) categoria, con benefici pensionistici di privilegio erogabili a far data dall'istanza prodotta all'Istituto Previdenziale (05/07/2016)*".

In particolare, il Collegio ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione medica di verifica, che era giunta a

ritenere la menomazione del ricorrente tabellarmente irrilevante, "*la gastrite atrofica cronica comporta un sovvertimento delle pareti dello stomaco a causa della perdita della componente ghiandolare, sovvertendo in tal modo la normale funzionalità gastrica; così, in presenza di gastrite atrofica, si assiste alla graduale comparsa di ipocloridria ed acloridria, con dispepsia e disordini gastrointestinali associati a ipergastrinemia, deficit o mancata secrezione di pepsinogeno e fattore intrinseco. In assenza di un adeguato trattamento, inoltre, possono sopraggiungere anemia perniciosa ed iperomocisteinemia per carenza di vitamina B12. In presenza di gastrite atrofica, il rischio di carcinoma gastrico è inoltre aumentato, specie quando la malattia ha origini autoimmuni"* (cfr. relazione pag. 11). Il Collegio medico legale ha, inoltre, precisato che "*la patologia gastroduodenale da cui a tutt'oggi è affetto il ricorrente è non più risolvibile. Essa venne principiata da un episodio acuto da stress che comportò un primo importante sanguinamento del tratto digestivo con ulcerazione della mucosa gastrica in un quadro di dispepsia e susseguente gastroduodenite cronica*" (cfr. relazione pag. 11).

Questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi delle conclusioni del parere del Collegio medico legale, che appare esaustivo, esente da vizi logici ed ampiamente motivato alla luce della documentazione medica in atti e della storia clinica e professionale del ricorrente. Peraltro, nel corso del contraddittorio tecnico, il medesimo Collegio ha dato atto di avere provveduto a trasmettere alle parti, in data 24 aprile 2024, il proprio parere preliminare e di non avere ricevuto, nell'arco dei

trenta giorni concessi, note od osservazioni tecniche delle parti, avendo così provveduto a confermare le proprie preliminari conclusioni.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei limiti in cui la patologia del ricorrente, così come emerso dalla consulenza medico legale effettuata, risulta ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A, e non alla sesta o alla settima come inizialmente richiesto nel proprio atto introduttivo da parte ricorrente. Quest'ultima, peraltro, a seguito del deposito della relazione medico legale, ha provveduto, in sede di conclusioni orali formulate all'odierna udienza, a ridurre la propria domanda alla richiesta di iscrizione all'ottava categoria.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria Tabella A, con decorrenza dal 4 luglio 2016, cioè a far data dal giorno di collocamento in quiescenza, avendo presentato domanda entro due anni dalla cessazione dal servizio. Infatti, dovendosi in materia pensionistica, per il principio di indisponibilità del diritto, attenersi a quanto disposto dalla legge (Sez. giur. Regione Calabria n. 198/2023), secondo quanto previsto dall'art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, solo nel caso in cui la domanda sia proposta decorsi due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (in tal senso Sez. centr. III n. 380/2022, Sez. giur. Regione Lazio n. 806/2021).

L'INPS sarà, pertanto, tenuto all'attribuzione del predetto trattamento pensionistico di privilegio con decorrenza dalla data del collocamento

in quiescenza ed alla corresponsione delle somme dovute a tal titolo per legge.

Sulle predette somme spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo), e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite possono essere compensate, stante il fatto che, a seguito della perizia medico legale, la categoria pensionistica riconosciuta è risultata inferiore a quella inizialmente richiesta dal ricorrente, il quale ha, di conseguenza, ridotto la propria iniziale domanda.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 62940 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara che la menomazione "ulcera gastroduodenale in soggetto con gastroduodenite erosiva" è ascrivibile all'ottava categoria di cui alla Tabella A;

dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di

ottava categoria Tabella A, con decorrenza dal 4 luglio 2016;

dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere della scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

dichiara compensate le spese di lite.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Firenze, 3 giugno 2024.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/06/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente